



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 29-01-2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI VEICOLI DI CUI ALL'ART. 215 NUOVO CODICE DELLA STRADA.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **VENTINOVE** del mese di **GENNAIO**, alle ore **10:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X	
2.	GUIDI GUJA	VICE SINDACO	X	
3.	MORELLI ALDO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	BELLANDI FABIO	ASSESSORE	X	
5.	GLIORI ANNALENA	ASSESSORE		X
6.	GROSSI FIORELLA	ASSESSORE	X	

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Pescia provvede, tramite l'A.O. Polizia Municipale, all'applicazione ed esecuzione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 nuovo codice della strada;

ATTESO che dal 15.11.2017 detto servizio è stato affidato alla ditta Autocarrozzeria Montecarlo di Palumbo Giovanni, con sede in Altopascio (LU), con l'approvazione della determinazione dirigenziale n. 2121 del 26.10.2017;

VISTO l'art. 354, comma 2, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che la concessione del servizio di rimozione dei veicoli comprende anche l'indicazione delle tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 397, comma 4, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che gli Enti proprietari della strada devono predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del capoverso precedente;

VISTO il decreto 4 settembre 1998, n. 401 - *“Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”* – con cui si definiscono, come previsto dal citato d.P.R. 16.12.1992, n.495, i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli, prevedendo anche parametri variabili rimessi al potere discrezionale tecnico dell'Ente concessionario del servizio stesso;

VISTO in particolare l'art. 3 di predetto D.M. 401/98, nella parte in cui prevede che le tariffe di rimozione siano aggiornate ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO che con deliberazione G.C. n. 136 del 01.07.2014 si è provveduto ad effettuare il più recente aggiornamento delle tariffe del servizio di rimozione adeguandolo all'incremento ISTAT fino al 31.12.2013;

PRESO ATTO, altresì, che l'aggiornamento delle tariffe è adempimento normativo che prescinde dal soggetto gestore del servizio, in quanto previsto dall'art. 397, comma 4, d.P.R. 16.12.1992, n. 495, citato sopra;

VISTO l'indice Istat FOI nel mese di dicembre dell'anno 2018 riportando un incremento pari a 2,1% (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente);

RITENUTO, altresì, di ribadire la piena applicabilità, nei termini più precisamente dettagliati nella parte dispositiva del presente atto, di quanto contenuto nell'articolo 2 del D.M. 4 settembre 1998, n.401;

PRESO ATTO, altresì, che la ditta Autocarrozzeria Montecarlo di Palumbo Giovanni, con sede in Altopascio (LU), è concessionaria anche del servizio di custodia dei veicoli rimossi in esecuzione della sanzione accessoria della rimozione;

CONSIDERATO che, non sussistendo al riguardo alcun obbligo di legge, non si ritiene opportuno procedere ad ulteriore adeguamento delle spese di custodia, vista l'attuale economicità del servizio;

RITENUTO che l'organo competente alla determinazione in concreto delle tariffe per il servizio di cui sopra vada individuato all'interno dell'Ente proprietario delle strade, nella Giunta Comunale;

CONSIDERATO che l'incremento deve essere effettuato sulla remunerazione del servizio, al netto dell'IVA, la cui percentuale peraltro subisce variazioni in ragione di singole previsioni normative;

RITENUTO, peraltro che, per comodità di computo, la tariffa, come risultante dall'incremento di cui al presente provvedimento addizionata dell'Iva nella percentuale vigente al momento del computo, venga per prassi costante arrotondata a cura dell'A.O. Polizia Municipale per eccesso o per difetto al decimale corrispondente;

RITENUTO necessario revocare tutti i provvedimenti precedenti disciplinanti la materia al fine di evitare contrasti e false interpretazioni;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Polizia Municipale e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.E.L. n. 267/00;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di procedere all'aggiornamento delle tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio di rimozione dei veicoli così come da tabella allegata al presente atto e parte integrante dello stesso;
2. di revocare ogni provvedimento antecedente disciplinante la materia;
3. di stabilire che:
 - in ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica sopra previsti devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;
 - se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la rimozione stessa;
4. relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, resta fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione 13.5.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4.
5. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME**, l'**immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.